

Statuto di Associazione di Volontariato

Allegato alla lettera A all'Atto Costitutivo¹

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in ... l'Associazione di Volontariato denominata " ..." in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460². La sua sede legale a Milano in Si dichiara che eventuali cambiamenti di indirizzo non richiedono una modifica dello statuto.

Art. 2. L'Associazione "Bdt ...", più avanti chiamata per brevità Associazione³ opera esclusivamente per fini di solidarietà, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

Promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e di attività tra le persone senza alcuna intermediazione di carattere monetario e aventi come unità di misura il tempo impiegato. Questo al fine di valorizzare i rapporti umani solidali, ricreando i rapporti di buon vicinato. Tali prestazioni non dovranno mai poter essere configurate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

Sperimentare un nuovo aspetto della solidarietà che non si basa solo sul dare ma che si fonda su un rapporto paritario che tiene conto delle disponibilità e dei bisogni di ciascun individuo.

Per il perseguimento dei propri scopi può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici o privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Promuove iniziative volte a migliorare la qualità della vita e anche a partecipare a iniziative o progetti organizzati da altri enti o associazioni con analoghe finalità.

Si propone di promuovere l'incontro e la collaborazione tra le generazioni e lavora per attuare le pari opportunità⁴.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone che condividono gli scopi del presente statuto e del regolamento e intendono contribuire con le proprie capacità e attività a realizzarne le finalità.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea⁵.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

¹ Oppure "al Verbale di Assemblea Straordinaria di modifica dello statuto"

² Le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri sono automaticamente ONLUS e non debbono presentare alcuna opzione presso la Direzione Regionale delle entrate.

³ Oppure indicare un'eventuale sigla.

⁴ Questa dicitura è necessaria se si vuole iscrivere l'Associazione all'Albo dell'associazioni femminili.

⁵ La quota associativa annua non è obbligatoria, ma è preferibile prevederla, magari di entità puramente simbolica. Ciò consente, attraverso la verifica annuale delle sottoscrizioni, di depennare i soci che per diversi motivi si sono allontanati senza dare le dimissioni. Nel caso si decidesse di non prevedere le quote sociali, omettere nello Statuto ogni altro riferimento ad essa che fosse presente.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione⁶.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci⁷ hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, *con preavviso scritto di almeno 8 giorni*⁸, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti⁹.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo .

Non sono possibili iscrizioni temporanee.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) *per morosità nel pagamento della quota associativa*¹⁰;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.¹¹

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

⁶ *In caso si preveda il Collegio dei Probiviri, stabilirne le competenze in ordine a queste decisioni.*

⁷ *Volendo si possono prevedere diverse categorie di soci che comunque agli effetti pratici godono fondamentalmente degli stessi diritti e degli stessi doveri. A titolo esemplificativo si riporta l'articolo 8 bis da aggiungere qualora si decidesse di seguire tale strada:*

Art. 8 bis.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori*
- b. volontari*
- c. onorari.*

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

⁸ *E' opportuno prevedere un termine di preavviso dal quale far decorrere la validità delle dimissioni di cui pure dovrà avvenire la presa d'atto da parte del Direttivo o se è previsto diversamente dell'Assemblea. Ciò serve a tutelare sia il socio che l'associazione soprattutto laddove la stessa gestisca dei servizi rispetto ai quali il recesso con effetto immediato del socio possa creare serie difficoltà.*

⁹ *Il regolamento o i regolamenti di funzionamento di un'associazione possono venire adottati anche successivamente, è preferibile tuttavia che se ne faccia un cenno anche nell'articolato dello Statuto.*

¹⁰ *Solo se si sono previste le quote associative.*

¹¹ *In caso si preveda il Collegio dei Probiviri, stabilirne le competenze in ordine a queste decisioni.*

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. *il Presidente*¹²;
- d. *il Collegio dei Revisori dei Conti*¹³;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per attività prestate entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea o preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate *mediante invio di lettera non raccomandata*¹⁴ a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto¹⁵.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è in prima convocazione validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio *o per delega da conferirsi ad altro aderente*, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. *Ciascun aderente può essere latore di una sola delega*¹⁶.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

¹² Si considera "organo" solo se eletto direttamente dall'Assemblea, altrimenti si considera semplicemente "presidente del CD" e non va inserito in questo elenco.

¹³ Non obbligatorio, ma comunque preferibile.

¹⁴ Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono a discrezione. Solitamente si prevede l'invio di lettera non raccomandata, oppure la consegna a mano, o altro ancora.

¹⁵ Si consiglia un termine da 10 a 30 giorni.

¹⁶ Può essere utile prevedere le deleghe soprattutto per il raggiungimento dei quorum previsti per le assemblee straordinarie. A salvaguardia della democraticità sostanziale dell'associazione è tuttavia opportuno porre dei limiti ben precisi a questo istituto. Per prassi gli Uffici Regionali preposti all'iscrizione al Registro del Volontariato richiedono un tetto massimo di due deleghe pro capite.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti¹⁷; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da ... a ... membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica ... esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili¹⁸.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti¹⁹.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 7 giorni prima della riunione²⁰.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- *elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca²¹;*
- *elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;*
- *nomina il tesoriere e il segretario²²;*
- *attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- *cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;*
- *predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;*
- *presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.*
- *propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;*
- *riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;*
- *ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;*
- *delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.*

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire²³.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

¹⁷ *Il Codice Civile prevede la possibilità di un quorum diverso ma la Regione per l'iscrizione al Registro richiede tassativamente una maggioranza qualificata.*

¹⁸ *Volendo si può inserire una clausola per il rinnovo in cui si dice che i componenti il consiglio non possono essere rieletti per X mandati consecutivi.*

¹⁹ *Se previsto.*

²⁰ *Oppure tramite altra modalità da definirsi.*

²¹ *Sempre che ciò non sia di competenza dell'assemblea.*

²² *Non obbligatori ma consigliati.*

²³ *Non è possibile in nessun caso prevedere l'istituto della cooptazione.*

Il Tesoriere²⁴

Art. 24. *Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.*

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario²⁵

Art. 25. *Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.*

Collegio dei Revisori dei Conti²⁶

Art. 26. *Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.*

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica x esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 27. *Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.*

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. *L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*

E' tassativamente vietata la distribuzione ai soci di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale anche in modo indiretto

Art. 30. *Le entrate dell'Associazione sono costituite da:*

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) raccolta pubblica di fondi in relazione a feste, campagne di sensibilizzazione.

Art. 31. *Il patrimonio sociale è costituito da:*

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. *Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.*

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

²⁴ *E' una figura non obbligatoria ma consigliata nelle associazioni che abbiano una certa dimensione o un consistente giro economico. Si può prevedere che sia un membro del consiglio, ma viste le caratteristiche tecniche che deve possedere potrebbe anche essere un semplice socio o addirittura un esterno: si pensi al caso in cui l'incarico è affidato ad un dipendente o a un professionista.*

²⁵ *E' una figura non obbligatoria ma fortemente consigliata. Si può prevedere che sia un membro del consiglio, ma potrebbe anche trattarsi di un semplice socio o di un dipendente.*

²⁶ *Se previsto.*

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23-12-96 n. 662 istituita con DPCM del 26-09-2000 salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente atto usufruisce delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 266 del 11-08-1991 (esenzione imposta bollo e registro)